



AGENZIA INDUSTRIE DIFESA



GUARDIA DI FINANZA

**CONVENZIONE PER L'ALIENAZIONE DI MEZZI AEREI, NAUTICI, TERRESTRI,
RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E MATERIALI DICHIARATI FUORI USO A
FRONTE DELLA PERMUTA DI BENI E SERVIZI IN FAVORE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA**

Tra

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con sede in Roma Viale XXI Aprile 51, codice fiscale 80194230589, rappresentato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza

e

l'Agenzia Industrie Difesa, in seguito denominata "A.I.D.", con sede a Roma, via XX Settembre 123/A, codice fiscale 97254170588, P.I. 07281771001, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Gian Carlo Anselmino:

VISTI

- la Legge 18 agosto 1990, n. 241, recante "*disposizioni sul procedimento amministrativo*":
 - l'art 15 comma 2-bis prevede che "*a far data da 30 giugno 2014 gli accordi cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.*
- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- il D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*" e in particolare:
 - l'articolo 545 a mente del quale "*il Ministero della Difesa, anche in deroga alle norme di Contabilità Generale dello Stato [...], è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti, per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici o privati*";
 - l'art. 2133 che estende alla Guardia di Finanza la facoltà di cui all'art. 545, "*di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati*":

- il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 recante *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare"*, e in particolare:
 - gli articoli dal 131 al 143, relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'A.I.D.;
 - gli articoli da 569 a 574, che disciplinano le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni, nonché le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicità e, in quanto compatibili, delle norme vigenti dettate per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, recante *"Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"*;
- il *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189, recante il *"Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione dei beni mobili dello Stato"*;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2002, recante *"Individuazione dei materiali fuori uso del Corpo della Guardia di Finanza suscettibili di alienazione, da adottare ex art. 49 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388"*;
- gli artt. 50 e 51 del *"Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza"*, D.M. 14 dicembre 2005, n. 292, che individua le procedure per la dichiarazione di "fuori uso" dei beni;
- la determinazione del Comandante Generale n. 180222 del 15 giugno 2012 con la quale sono stati individuati i materiali e le prestazioni suscettibili di cessione in permuta e disciplinate le condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati per la permuta di materiale dell'Amministrazione;
- la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza approvata con Determinazione Dirigenziale n. 93254 del 31 marzo 2015 che disciplina *"Permute di materiali o prestazioni da stipulare tra il Corpo e soggetti pubblici e privati"*;
- la Direttiva n. 143/4100 in data 9 dicembre 2009 dello Stato Maggiore della Difesa *"Attività di riconversione ad uso civile di materiali e mezzi dismessi della Difesa"*, con cui si dispone che, nel processo di dismissione dal ciclo logistico dei materiali della Difesa, si dovranno porre prioritariamente all'attenzione ed alla valutazione dell'A.I.D. i materiali e mezzi già dichiarati fuori servizio o fuori uso, valutando il ricorso all'istituto della permuta di beni e servizi in presenza di controprestazioni ritenute d'interesse;
- la convenzione triennale Ministero della Difesa – Agenzia Industrie della Difesa relativa al triennio 2015-2017, sottoscritta in data 18 dicembre 2014, ai sensi del citato D.P.R. n. 90/2010 (art. 133 comma 3) ed esplicitamente all'art. 2.1 comma 1 e comma 2 lettera h;

- la Direttiva dello SMD F-011 ed. gennaio 2010, concernente l'affidamento delle commesse all'A.I.D. da parte degli Organismi della Difesa;
- la Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa, SMD-L-027 Ed. 2013, ad oggetto "*Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni*", nella quale sono indicati le prestazioni ed i materiali oggetto di possibile permuta, nonché le disposizioni applicative per l'esecuzione della permuta,

si conviene e si stipula quanto segue;

Art.1

Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra la Guardia di Finanza e A.I.D. ai fini della dismissione di mezzi aerei, nautici, terrestri, relative parti di ricambio e materiali dichiarati fuori uso in cambio di beni e servizi.
2. La tipologia e il valore delle predette controprestazioni saranno definite nell'ambito di singoli atti negoziali.
3. Resta impregiudicata la facoltà per la Guardia di Finanza di dismettere i beni di cui al comma 1 mediante procedure alternative, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art.2

Obblighi della Guardia di Finanza

1. Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, la Guardia di Finanza si impegna a:
 - a) rendere disponibili ad A.I.D. i beni di cui all'articolo 1 nei luoghi in cui si trovano, corredati della relativa documentazione e di ogni informazione tecnica necessaria;
 - b) comunicare ad A.I.D. :
 - (1) il valore dei beni oggetto della dismissione. Tale importo, salvo diverse indicazioni della Guardia di Finanza, costituisce il valore minimo di riferimento delle controprestazioni;
 - (2) l'eventuale accettazione del valore rideterminato ai sensi del successivo art. 3.1 lett.(a)(2).

Art.3

Obblighi dell'A.I.D.

1. A.I.D. si impegna a:

- a) rendere noti alla Guardia di Finanza, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 2, lettera b), alternativamente:
 - (1) l'accettazione del valore dei beni, procedendo direttamente alle conseguenti attività negoziali di cui al precedente articolo 1;
 - (2) il valore dei beni ritenuto congruo per le successive operazioni di cessione a terzi.

La mancata accettazione del valore comunicato dalla Guardia di Finanza o il silenzio di A.I.D. oltre il termine di 60 giorni libera il Corpo dagli obblighi nascenti dalla presente Convenzione;

- b) procedere, con oneri a proprio carico, dopo la stipula degli atti negoziali con la Guardia di Finanza, alle attività connesse al trasferimento e alla custodia, dei mezzi e materiali da dismettere. Nessun costo potrà derivare per la Guardia di Finanza dalle suddette attività;
- c) provvedere, quando previsto, alla demilitarizzazione dei materiali di armamento e munizionamento, con oneri e spese a proprio carico;
- d) curare, autonomamente e con oneri a proprio carico, le eventuali operazioni di bonifica dei mezzi e dei materiali contenenti amianto o nei quali è segnalata la presumibile presenza dello stesso, rispettando gli obblighi imposti dalle norme vigenti in materia e liberando la Guardia di Finanza da ogni vincolo e responsabilità;
- e) fornire in permuta le controprestazioni indicate dalla Guardia di Finanza, nei modi e nei tempi da definire nell'ambito di appositi atti negoziali.

Art. 4

Equivalenza delle prestazioni

1. Gli importi individuati ai sensi dell'articolo 3.1., costituiscono il valore delle prestazioni oggetto di permuta, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva di cui all'articolo 569 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 2010, n. 90.
2. L'importo riconosciuto ad A.I.D. a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività negoziali di cui al precedente art. 3, è stabilito di comune accordo dalle parti nella misura massima del 5 per cento del ricavato delle suddette operazioni.
3. Il rimborso di cui al comma 2 sarà detratto dal valore della controprestazione richiesta ad A.I.D.

Art.5

Procedura esecutiva

1. A.I.D. provvede, secondo le norme vigenti, alla fornitura diretta ovvero indiretta dei beni e servizi richiesti in controprestazione, nei modi e tempi definiti appositi atti negoziali, anche acquisendo da parte di ditte terze attività coperte e non da privativa industriale.
2. Il ricorso a terzi da parte di A.I.D., per la fornitura dei beni e servizi richiesti in controprestazione, non dovrà coinvolgere contrattualmente la Guardia di Finanza.
3. A.I.D. si impegna a cedere i mezzi o materiali dismessi al prezzo più vantaggioso per la Guardia di Finanza.

Art. 6

Esonero delle responsabilità

Qualora, indipendentemente dalla causa, a chiunque imputabile, non si concluda l'accordo, le parti espressamente riconoscono che non sono dovuti compensi di alcun genere quale risarcimento danni, indennizzo o rimborso, né per qualsiasi altro titolo, onere, ragione, spesa o azione, anche di giudizio.

Art. 7

Garanzia della sicurezza e segretezza delle informazioni

1. A.I.D. fornisce assicurazione che le ditte impiegate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione sono in possesso dei requisiti di sicurezza e segretezza, ove previsti dalla vigente normativa.
2. Allo scopo di tutelare la sicurezza e la segretezza delle informazioni, le parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto della negoziazione saranno utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

Art. 8

Durata

1. La presente convenzione avrà la durata di 24 mesi dalla data della stipula e potrà essere rinnovata con atto scritto tra le parti.
2. Le parti si riservano la facoltà di recesso dalla presente convenzione con un preavviso di giorni trenta.

Roma, _____

per la

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Il Direttore Generale
Ing. Gian Carlo Anselmino

FIRMATO DIGITALMENTE

per la

GUARDIA DI FINANZA

il Comandante Generale
Gen. C.A. Giorgio Toschi

FIRMATO DIGITALMENTE